

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, MICELI, LO PORTO, BAGHINO

Presentata il 10 ottobre 1979

Istituzione dei ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in particolari posizioni di stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ricollega quasi integralmente al decreto-legge 8 luglio 1979, n. 258, presentato alla Camera dei deputati il 5 luglio e non convertito in legge per decorrenza dei termini.

Si trattava di un complesso di norme necessarie alle esigenze funzionali delle forze armate che non possono essere disattese per cui — in attesa delle decisioni del Governo — si è ritenuto imprescindibile presentare questa proposta di legge per consentire un'ampio esame degli articoli senza l'assillo di termini di decadenza.

Con l'occasione si è inteso apportare alcune modifiche al testo del decreto-legge in modo da rendere la normativa più adeguata alla soluzione di alcune particolari situazioni di *status*.

Infatti, il decreto-legge non teneva conto che gli ufficiali di complemento tratti in servizio, in base al disposto del-

l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, escludendoli dal « rapporto di servizio » con l'amministrazione li inquadrava nel « rapporto di impiego » sottraendoli alla normativa che regola le categorie del complemento.

Basta leggere l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, per rendersi conto della situazione.

L'articolo dice: « Per gli ufficiali ed i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18, con il trattamento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalla presente legge ».

Inoltre va considerato che l'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dispone che: « Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego. Gli ufficiali in congedo non sono vincolati dal

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rapporto d'impiego ed hanno obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie:

ufficiali della ausiliaria;

ufficiali di complemento;

ufficiali di riserva;

ufficiali della riserva di complemento ».

Questa norma evidenzia la caratteristica sostanziale e formale che differenzia gli ufficiali del servizio permanente effettivo (SPE) da quelli delle quattro categorie del congedo e cioè il « rapporto di impiego » stabile contro il « rapporto di servizio » precario.

In altre parole, gli ufficiali del servizio permanente effettivo, cioè gli ufficiali di carriera, hanno un rapporto stabile di lavoro, mentre gli ufficiali del congedo hanno soltanto rapporti precari di servizio.

Ora è chiaro che quegli ufficiali già di complemento, che ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, hanno ottenuto il « rapporto di impiego », sono stati sottratti *ex lege* alla disciplina delle categorie del congedo e vengono a costituire di fatto o di diritto quella categoria atipica del servizio permanente effettivo già prima sottolineata. « Atipica », in quanto il rapporto di impiego è disciplinato non già dalla legge normale, 10 aprile 1954, n. 113, bensì da una legge speciale e cioè dalla richiamata legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Per questi ufficiali le sole norme in comune con quelli appartenenti alle categorie del congedo, restano *ex lege* 20 dicembre 1973, n. 824, quelle relative all'avanzamento di grado, in conseguenza delle quali l'ufficiale cosiddetto « stabilizzato » (ma in effetti giuridicamente rapportato al servizio permanente effettivo), per conseguire una promozione al grado superiore, e comunque non oltre il grado di tenente colonnello, deve:

attendere che gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali (per l'Arma dei carabinieri è no-

to che a suo tempo non è stato ritenuto opportuno istituire un ruolo speciale unico, come esiste nelle altre armi dell'esercito e nelle altre forze armate, essendosi affermato che l'ufficiale dei carabinieri a qualsiasi ruolo appartenga svolge le stesse funzioni, è soggetto sempre agli stessi rischi, affronta sempre le stesse responsabilità), fossero promossi al grado superiore;

essere incluso nelle aliquote fissate dal Ministero della difesa di anno in anno « per le esigenze di mobilitazione ».

Tali condizioni, pur essendo vincolanti, restrittive e mortificanti, perché soggette ad un non ben definito criterio di valutazione di cosiddette « esigenze di mobilitazione », erano pur sempre più favorevoli della normativa che si intendeva introdurre con il decreto-legge ora decaduto.

Infatti, per prassi, il Ministro della difesa, all'atto della inclusione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo, fissava con decreto la pari anzianità per la formazione dei quadri d'avanzamento per « le esigenze di mobilitazione » e, quindi con la promozione degli ufficiali del servizio permanente effettivo venivano promossi automaticamente, ad anzianità, i pari grado-pari anzianità del complemento. Ciò anche per venire incontro alla notoria carenza di ufficiali, consacrata nello stesso decreto-legge ora decaduto dove si era avvertita la necessità di stabilire che con provvedimenti legislativi successivi si sarebbe fatto luogo all'ampliamento degli organici dei ruoli del servizio permanente effettivo in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento costituiti con lo stesso decreto-legge (in pratica si trattava, di ben 7.050 posti organici da portare in aumento, ovviamente in proporzione graduale).

Se questi criteri fossero stati approvati, l'ufficiale trattenuto sarebbe stato trattato alla stessa stregua delle altre categorie (« i precari »), non tenendo conto che un'apposita legge del 20 dicembre 1973, n. 824, precedentemente li aveva sottratti alla disciplina che regola proprio i precari.

Non veniva, inoltre, tenuto conto della particolare delicata posizione degli ufficiali dei carabinieri, che non possono e non debbono essere trattati alla stessa stregua dei fanti o degli artiglieri. L'ufficiale dei carabinieri è un tecnico speciale, soggetto a grandi responsabilità, a gravi rischi (ne fan testo, per citare solo i casi più noti il tenente colonnello Russo ucciso in Palermo dalla mafia ed il tenente colonnello Varisco ucciso a Roma dalle BR, le quali non fanno alcuna differenza tra effettivi e non, tanto è vero che nell'elenco sequestrato alla Faranda ed al Morucci figurano anche nomi di ufficiali dell'arma trattenuti!). Se si era avuta la sensibilità

da parte di chi aveva materialmente stilato il decreto-legge di differenziare la posizione dei medici e dei commissari (si dirà che costoro hanno la laurea! Ma i carabinieri hanno la... pelle più esposta), analoga sensibilità sarebbe stata logica nei riguardi dei servitori dello Stato più solerti e silenziosi: appunto i carabinieri.

Affidiamo quindi all'esame degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge con le modifiche illustrate e con alcuni inderogabili adattamenti (come nelle tabelle la minore permanenza di anni nei gradi, al fine di un opportuno ringiovanimento dei quadri ufficiali).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruoli aggiunti ad esaurimento).

Sono istituiti, rispettivamente per lo Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli aggiunti ad esaurimento formati:

a) dagli ufficiali trattenuti in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824;

b) dagli ufficiali di complemento che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati in servizio (per mancata ammissione al trattenimento previsto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824) ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o in servizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, nonché dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi già in espletamento alla predetta data.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nei ruoli aggiunti ad esaurimento, con le modalità stabilite nel successivo articolo 2, all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte, ovvero, per quelli in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di servizio ininterrotto.

Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c), del primo comma, con la ammissione nei ruoli aggiunti si costituisce rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La consistenza complessiva dei ruoli di cui al precedente primo comma, è stabilita come segue:

- 1) Esercito n. 3.250;
- 2) Marina n. 950;
- 3) Aeronautica n. 2.850.

Con successivi provvedimenti legislativi si dà luogo, per ciascuna forza armata, ad ampliamenti degli organici degli ufficiali del servizio permanente effettivo vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli aggiunti indicati nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico, ad eccezione di quelli dei ruoli ufficiali alimentati esclusivamente da sottufficiali, sono ricoperti in relazione alle vacanze complessivamente esistenti e che si verificano nei ruoli istituiti con la presente legge.

ART. 2.

Gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continuano transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del presente articolo.

ART. 3.

Nel testo della presente legge le parole « tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti » devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti delle altre Forze Armate e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli aggiunti.

I limiti di età per la cessazione del servizio e per il transito nella riserva degli ufficiali dei ruoli aggiunti sono indicati nella tabella allegata.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora raggiunto i limiti di età di cui al comma precedente, sono collocati nel ruolo aggiunto ad esaurimento e cessano di appartenere alla riserva di complemento.

ART. 4.

(Modalità di immissione nei ruoli aggiunti ad esaurimento).

Gli ufficiali di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 1 sono immessi nei ruoli aggiunti ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 sono immessi a domanda nei ruoli aggiunti ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 sono immessi a domanda nei ruoli aggiunti ad esaurimento con anzianità di grado inferiore di un anno a quella posseduta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso è conservato il grado posseduto alla predetta data. Le relative domande dovranno essere prodotte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1 che terminano la ferma contratta o il quinto anno di servizio ininterrotto sono immessi a domanda nei ruoli aggiunti con il grado posseduto. Detti ufficiali non possono, in ogni caso, precedere in ruolo i pari grado immessi ai sensi e con le modalità indicate nei precedenti due commi. Le relative domande devono essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma contratta ovvero il compimento del quinto anno di servizio ininterrotto.

ART. 5.

(Ferma volontaria).

Gli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito, della Marina e del-

l'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno sei mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati e degli altri titoli o requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità morali, militari e professionali.

La commissione è istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti e da quattro membri, ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per eccezionali motivi di servizio e con provvedimento motivato, avverso il quale l'interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalle ferme per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia diventato permanentemente inabile al servizio incondizionato o che ne abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza spettantegli, se l'infermità non è dovuta a causa di servizio, è prosciolto dalla ferma o collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della infermità. Ove l'assenza dal servizio sia, invece, determinata da causa di servizio, l'ufficiale permane in servizio fino allo scadere della ferma e, se a tale data non ha conseguito la guarigione, fino a riacquistata idoneità fisica o provvedimento di riforma.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento di prima nomina da ammettere annualmente alla ferma di cui al pri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mo comma è fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio.

Tale numero è determinato, per il secondo semestre dell'anno 1979, come segue:

- 1) Esercito n. 220;
- 2) Marina n. 50;
- 3) Aeronautica n. 90.

ART. 6.

(Premi di fine ferma).

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

Agli ufficiali di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, è corrisposto un premio di lire 500.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

La frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

ART. 7.

(*Corsi per il transito
in servizio permanente effettivo*).

Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli ed esami riservati agli ufficiali di cui all'articolo 1 per la nomina ai gradi di capitano e tenente e corrispondenti in servizio permanente effettivo.

Ai concorsi di cui al comma precedente sono ammessi soltanto gli ufficiali in servizio appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento che rivestono, all'atto della pubblicazione del bando di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale*, il grado uguale a quello previsto per l'immissione nel servizio permanente effettivo.

Per i vincitori si fa luogo a rideterminazione di anzianità, fermo restando che questa non può essere superiore a quella del parigrado del ruolo del servizio permanente effettivo avente pari anzianità di servizio da ufficiale comunque prestato.

Il Ministro della difesa può altresì riservare agli ufficiali indicati nell'articolo 1 posti nei concorsi ordinari per la nomina a sottotenente o grado corrispondente in servizio permanente effettivo.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere banditi per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i servizi automobilistici, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

In relazione alle particolari esigenze di ciascuna forza armata, il Ministro della difesa può avvalersi di entrambe le ferme di immissione in servizio permanente effettivo indicate nei precedenti commi primo e quarto.

I concorsi straordinari possono essere banditi nei limiti dei posti vacanti nei gradi di ufficiale inferiore dei singoli ruoli e secondo le modalità, le discipline ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a detti concorsi si prescinde dai limiti di età.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari con riserva di posti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, si prescinde dai limiti di età e dal grado rivestito. La riserva dei posti non può superare, per ciascun ruolo il 20 per cento di quelli messi a concorso.

I posti riservati non ricoperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

ART. 8.

(Concorsi per l'immissione nei ruoli civili della difesa).

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi riservati agli ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive del personale civile della Difesa.

Per la partecipazione a detti concorsi si prescinde dai limiti massimi di età. È richiesto il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione ai concorsi ordinari.

Per le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi precedenti si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 9.

(Trattamento economico).

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento che a seguito dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge conseguono la nomina ad ufficiale del servizio permanente effettivo o che sono immessi nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione della

difesa non può essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento.

Agli ufficiali che essendo risultati vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge siano nominati in ruolo non è corrisposto alcun premio di congedamento.

ART. 10.

(Ufficiali piloti a ferme volontarie).

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 della presente legge si applicano anche agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica vincolati rispettivamente alle ferme volontarie previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556.

ART. 11.

*(Riserva di posti.
Partecipazione ai pubblici concorsi).*

Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 3 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli elencati nel quinto comma dell'articolo 7, sempre che ai detti concorsi non partecipino ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti.

I posti riservati non coperti sono portati in aumento a quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Agli ufficiali che ultimano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 5 sono riservati il 20 per cento dei posti messi a concorso per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera direttiva del personale civile della difesa.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di età.

ART. 12.

(Posizione assicurativa obbligatoria).

Per gli ufficiali di cui alla presente legge che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo prestato alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

ART. 13.

(Avanzamento degli ufficiali dei ruoli aggiunti ad esaurimento).

Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento istituiti con la presente legge non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. L'avanzamento ha luogo secondo i criteri e le modalità indicati dalla presente legge.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'ultimo comma del presente articolo, che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, valgono le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

L'avanzamento degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 14 ha luogo:

- a) ad anzianità per i tenenti ed i maggiori;
- b) a scelta per i capitani.

Gli ufficiali di cui al precedente comma per essere valutati per l'avanzamento ad anzianità o a scelta devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministero della difesa.

ART. 14.

*(Numero e denominazione
dei ruoli aggiunti ad esaurimento).*

I ruoli aggiunti ad esaurimento (servizio permanente - ruoli aggiunti) istituiti con la presente legge sono i seguenti:

a) per l'Esercito:

1) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

3) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dei servizi sanitari (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnici;

4) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dei servizi automobilistici, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

b) per la Marina:

1) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore;

2) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

3) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

4) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

5) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali farmacisti);

6) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

7) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

3) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici, di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

4) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

5) ruolo aggiunto ad esaurimento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

ART. 15.

(Requisiti per la valutazione ai fini dell'avanzamento).

Gli ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento istituiti con la presente legge, per essere valutati per l'avanzamento, debbono, a seconda della forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, valgono per la determinazione degli incarichi equipollenti le norme relative agli ufficiali del servizio permanente effettivo.

I periodi di comando o di servizio indicati nella predetta tabella allegata per il ruolo aggiunto ad esaurimento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono richiesti anche ai pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle suddette Armi dell'Esercito, per i quali sono validi i periodi stessi eventualmente compiuti in precedenza nella categoria di complemento.

I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti per gli ufficiali da includere nelle aliquote di valutazione da formare fino al 31 ottobre del quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Determinazione delle aliquote di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione. Valutazione dei tenenti e dei maggiori).

Agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 13, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per la promozione al grado di maggiore, comprendendovi tutti i capitani già valutati per non più di tre volte che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento e quelli non valutati che maturino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità di servizio da ufficiale effettivamente prestato prevista dalla tabella allegata alla presente legge.

I tenenti ed i maggiori sono valutati per l'avanzamento l'anno precedente il compimento della permanenza nel grado o dell'anzianità di servizio di cui alla tabella allegata alla presente legge e sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. Sono fatte salve le disposizioni in materia di determinazione della anzianità, previste dall'articolo 4.

Il giudizio sull'avanzamento a scelta dei capitani e su quello ad anzianità dei tenenti e dei maggiori è espresso dalle competenti commissioni ordinarie di avanzamento.

ART. 17.

(Promozioni annuali al grado di maggiore).

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli aggiunti ad esaurimento istituiti dalla presente legge è fissato in misura pari al

40 per cento dei capitani compresi nella aliquota di valutazione. La frazione, uguale o superiore a un mezzo, eventualmente risultante dal calcolo della percentuale di cui al precedente comma, è arrotondata per eccesso; la frazione inferiore ad un mezzo è conteggiata in aggiunta al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo.

L'iscrizione in quadro di avanzamento avviene in ordine di ruolo e la promozione decorre dal 1° luglio dell'anno di validità del quadro.

ART. 18.

(Rinuncia all'avanzamento).

L'ufficiale che sia in condizioni di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, cessa dal servizio ed è collocato nella riserva.

ART. 19.

(Effetti della non idoneità e della mancata promozione dei capitani dopo la quarta valutazione).

I tenenti dei ruoli aggiunti ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali permangono in servizio fino al raggiungimento del limite minimo per la pensione e non sono più valutati; vengono quindi collocati nella ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

serva. I capitani dei ruoli aggiunti ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza.

I capitani dei ruoli aggiunti ad esaurimento valutati quattro volte e non iscritti in quadro non sono più valutati e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il ruolo di appartenenza. Al ventiseiesimo anno di servizio da ufficiale vengono comunque inquadrati ai fini economici nell'ottavo livello, indipendentemente dal grado rivestito. I maggiori del ruolo aggiunto ad esaurimento non idonei all'avanzamento permangono in servizio per quattro anni a partire dalla data sotto la quale sono stati giudicati non idonei, a meno che non vengano raggiunti prima dai limiti di età previsti dai ruoli di appartenenza.

ART. 20.

(Promozione alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità).

Agli ufficiali dei ruoli aggiunti ad esaurimento di cui alla presente legge sono estese le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

Ai tenenti colonnelli, invece, viene esteso il trattamento economico del grado superiore.

ART. 21.

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

ART. 22.

(Disposizioni perequative per l'assegnazione di alloggi ex INCIS/militari).

Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre forze armate, sono estese agli ufficiali appartenenti ai ruoli aggiunti ad esaurimento nonché ai sottufficiali di complemento e della riserva per i quali sussista rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

ART. 23.

(Disposizione finale).

Le norme relative all'avanzamento di cui alla presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1980.

Per l'avanzamento dei capitani appartenenti ai ruoli aggiunti, fino al quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aliquota del 40 per cento dei promuovendi va aggiunto il numero fisso di quattro. Qualora non vi sia in ruolo il numero sufficiente di valutandi per coprire tali posti, i posti eventualmente esuberanti vengono sommati all'aliquota d'avanzamento dell'anno successivo.

Il Ministro della difesa è autorizzato a modificare le aliquote fissate per l'avanzamento dei capitani dei ruoli aggiunti ad esaurimento per l'anno 1979, includendovi gli ufficiali con anzianità di grado uguale a quella prevista per il servizio permanente effettivo dei ruoli e delle Armi o Corpi corrispondenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E IL TRANSITO NELLA RISERVA DI COMPLEMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

FORZA ARMATA - RUOLI	Subalterni	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
ESERCITO				
Arma dei carabinieri	50	56	57	58
Varie Armi	48	50	54	56
Servizi	50	56	58	59
MARINA				
Corpo di stato maggiore	45	47	52	55
Corpi del genio e delle armi navali . .	48	52	54	57
Corpi sanitario (ruoli medici e farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto	50	54	58	59
AERONAUTICA				
Arma aeronautica, ruolo naviganti . . .	45	47	51	54
Arma aeronautica, ruolo servizi	50	56	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, geofisici, Corpo di commissariato - ruolo commissariato, Corpo sanitario	50	54	58	59
Corpo del genio aeronautico - ruolo speciale, Corpo di commissariato - ruolo speciale	50	56	58	59

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI AD ESAURIMENTO
QUADRO I - ESERCITO

RUOLI - GRADO	1	2	3	4
		Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Arma dei carabinieri:</i>				
Maggiore		anzianità	5 anni di grado	—
Capitano		scelta	18 anni di servizio	2 anni di comando di compagnia o di squadrone o di comando equipollente ovvero 4 anni di servizio in unità di livello ordinativo non superiore a legione o reggimento
Tenente		anzianità	6 anni di grado	3 anni di comando di tenenza o plotone o comando equipollente ovvero 6 anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo compiuti anche nel grado di sottotenente
<i>Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio:</i>				
Maggiore		anzianità	5 anni di grado	—
Capitano		scelta	18 anni di servizio	2 anni di comando di compagnia, di squadrone o di batteria o comando equipollente ovvero 4 anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore al reggimento (a)
Tenente		anzianità	6 anni di grado	3 anni di comando di plotone, di sezione o comando equipollente ovvero 6 anni di servizio in unità a livello ordinativo non superiore a battaglione o gruppo compiuti anche nel grado di sottotenente (a)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Servizio sanitario (Ufficiali medici e Ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (Ufficiali commissari), veterinario e servizi tecnici:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	18 anni di servizio	4 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali inferiori del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o di grandi unità
Tenente	anzianità	6 anni di grado	3 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità
<i>Servizio automobilistico, di commissariato (Ufficiali di sussistenza) e di amministrazione:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	21 anni di servizio	4 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti a capitani del servizio di appartenenza in enti territoriali, addestrativi o nell'ambito di grandi unità
Tenente	anzianità	6 anni di grado	3 anni di servizio in incarichi organicamente attribuiti ad ufficiali subalterni del servizio di appartenenza nell'ambito di enti territoriali o di grandi unità

NOTA. - Per gli ufficiali dell'Arma del genio la permanenza presso una Direzione lavori è considerata valida per il computo degli anni di servizio richiesti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

QUADRO II - MARINA

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Corpo di stato maggiore:</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	3 anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	3 anni di imbarco ovvero in servizio aeronavigante, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo del genio navale:</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	2 anni di imbarco. È considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo delle armi navali:</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	1 anno di imbarco. È considerato imbarco, nel limite massimo di un terzo, il servizio prestato presso i reparti elicotteri in qualità di specialista di elicotteri
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Corpo sanitario (ruolo medici):</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	18 mesi di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di sottotenente di vascello e di guardiamarina
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	—
<i>Corpo sanitario (ruolo farmacisti):</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	—
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	—
<i>Corpo di commissariato:</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	1 anno di imbarco
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina
<i>Corpo delle capitanerie di porto:</i>			
Capitano di corvetta	anzianità	5 anni di grado	—
Tenente di vascello	scelta	18 anni di servizio	3 anni di servizio in una capitaneria di porto
S. Tenente di vascello	anzianità	6 anni di grado	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

QUADRO III - AERONAUTICA

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Arma aeronautica - ruolo naviganti:</i>			
Maggiore	anzianità	6 anni di grado	—
Capitano	scelta	16 anni di servizio	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo
Tenente	anzianità	5 anni di grado	2 anni in reparti di volo
<i>Arma aeronautica - ruolo servizi:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	18 anni di servizio	—
Tenente	anzianità	6 anni di grado	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

1 RUOLI - GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di anzianità di grado o di servizio richiesti ai fini dell' avanzamento	4 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio richiesti ai fini dell'avanzamento
<i>Corpo del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici</i>			
<i>Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, Corpo sanitario aeronautico:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	18 anni di servizio	—
Tenente	anzianità	6 anni di grado	—
<i>Corpo del genio aeronautico - ruolo speciale:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	18 anni di servizio	—
Tenente	anzianità	6 anni di grado	—
<i>Corpo di commissariato aeronautico - ruolo speciale:</i>			
Maggiore	anzianità	5 anni di grado	—
Capitano	scelta	18 anni di servizio	—
Tenente	anzianità	6 anni di grado	—